



COMUNE DI ANNONE VENETO

Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria – seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 24.09.2002 E S.M.I.

L'anno duemiladodici (2012) il – 20 - del mese di **NOVEMBRE** alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Comune di Annone Veneto, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati in data 15.11.2012 con prot. n. 10888 e integrati in data 16.11.2012 con prot. n. 10936, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Savian Daniela	Si		10	Bondi Nicoletta	Si	
2	Carotti Daniele	Si		11	Masier Luca	Si	
3	Crosariol Stefano	Si		12	Marson Paolo	-	Si
4	Senes Stefano	Si		13	Zavattin Giovanni	-	Si
5	Scorzon Alessandro	Si		14	De Carlo Andrea	Si	
6	Doretto Alfredo	Si		15	De Bortoli Matteo	Si	
7	Furlanetto Serena	Si		16	Campagna Marta	-	Si
8	Portello Roberto	Si		17	Guerra Leonardo	Si	
9	Roncaglia Mauro	Si					

Assiste alla seduta il Dr. Paolo Orso – Segretario Comunale.

La signora Savian Daniela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori: Furlanetto, Doretto, Guerra.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Sintesi della discussione:

SINDACO: Si rende necessario modificare, il Regolamento di Contabilità, per nominare correttamente i componenti del Nucleo di Valutazione che è l'organo destinato alla valutazione dei risultati raggiunti dai Responsabili di Posizione Organizzativa. Lo stesso Nucleo, in base alla modifica che introduciamo, potrà essere composto dal Segretario e dal Revisore dei Conti (senza compensi aggiuntivi ai membri predetti), in base ad una deliberazione di Giunta Comunale.

Vi faccio presente che il suddetto Regolamento di Contabilità richiederà una revisione ben più ampia di questa piccola modifica in quanto il D.L. n. 174/2012 introduce molte novità in tema di:

- controlli;
- funzioni del Responsabile Finanziario e degli altri Responsabili di Area;
- funzioni del Revisore e del Segretario;
- e molto altro.

Tali novità richiedono tempo e attenzione al fine di pervenire alla redazione di un provvedimento regolamentare aggiornato e in linea con le norme dettate dal legislatore. Pertanto si rinvia la ridefinizione del predetto regolamento, adottando una norma, per il momento, che renda regolare la valutazione del Responsabili di Posizione Organizzativa.

DE BORTOLI: viste le tempistiche del ricevimento della documentazione il suo gruppo si astiene

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24.09.2002, e s.m.i.;

Rilevato che il D.L. n. 174/2012 prevede nuove norme in materia contabile, che richiedono consistenti modifiche all'attuale testo di regolamento;

Vista comunque la necessità di apportare una integrazione al predetto regolamento, per poter procedere correttamente alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, in conformità al parere emanato dall'Istituto Nazionale Revisori Contabili, che si allega in copia alla presente;

Rilevato che l'integrazione predetta consiste nella previsione del comma 5 all'art. 33 così formulato:

"5. La Giunta Comunale può nominare il Revisore Contabile, anche per motivi di economicità di spesa, membro del Nucleo di Valutazione, composto dal Segretario e dal Revisore, stante i nuovi compiti di cui alla recente legislazione 2012. Non spetta ai componenti il Nucleo alcun compenso."

Ritenuto di rinviare i predetti ulteriori adeguamenti al Regolamento di Contabilità derivanti dal D.L. n. 174/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti:

- 11 favorevoli
- 3 astenuti (De Carlo, De Bortoli, Guerra),
-

DELIBERA

Di modificare come indicato nella premessa il vigente Regolamento di Contabilità, prevedendo il comma 5 all'art. 33 così formulato:

“5. La Giunta Comunale può nominare il Revisore Contabile, anche per motivi di economicità di spesa, membro del Nucleo di Valutazione, composto dal Segretario e dal Revisore, stante i nuovi compiti di cui alla recente legislazione 2012. Non spetta ai componenti il Nucleo alcun compenso.”

Stante l'urgenza il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile con separata votazione che dà il seguente esito:

- 11 favorevoli
- 3 astenuti (De Carlo, De Bortoli, Guerra).



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVE E SERVIZI
(DR.SSA PAOLA LUCCHETTA)

[Signature]

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVE E SERVIZI
(DR.SSA PAOLA LUCCHETTA)

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
(Savian Daniela)

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Paolo Orso)

[Signature]

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li **27 DIC. 2012**



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Gianotto Wanda)

[Signature]

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li, **27 DIC. 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianotto Wanda



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **27 DIC. 2012** al **11 GEN. 2013** ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3. del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000).

Li, **7 GEN. 2013**



Il Delegato
(Gianotto Wanda)

[Signature]



ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI

Da: www.revisori.it > quesiti Enti locali

Possibilità per il Revisore di un Ente locale di essere nominato componente del Nucleo di valutazione

>febbraio 06

Vorrei avere una cortese risposta, con i riferimenti normativi, su quanto di seguito esposto:
ricopro la carica di Revisore unico presso un Ente locale, posso essere nominata a far parte del Nucleo di valutazione dello stesso comune?

Se la risposta è negativa viene invalidato quanto è stato fatto?

Chi può essere nominato a far parte del nucleo di valutazione?

L'art. 147 del Dlgs. n. 267/00, concernente la *"tipologia dei controlli interni"*, stabilisce espressamente che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati, tra l'altro, a *"valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale"*.

La valutazione del personale degli Enti Locali, infatti, costituisce una tipologia dei controlli interni di cui gli Enti stessi devono dotarsi.

A tal proposito, è necessario evidenziare che non è facile definire la natura dei controlli interni, anche perché il Legislatore non contribuisce a far chiarezza, considerando che tale materia è disciplinata in numerose disposizioni contenenti una *"visione"* non omogenea della fattispecie.

In particolare:

- il citato Tuel, ad esempio, disciplina la materia dei controlli puntando l'attenzione soprattutto sulla revisione contabile;
- il Dlgs. n. 165/01 propone una costruzione effettivamente interna ed autonomamente organizzabile per controllare i risultati e valutare le nuove responsabilità dei dirigenti.

Soltanto il Dlgs. n. 286/99 ha fornito una sistemazione complessiva della materia dei controlli interni e, per quanto riguarda gli Enti Locali, tale disposizione ha previsto la facoltà di applicare la nuova normativa con l'unico vincolo del rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile.

L'organizzazione dei controlli interni, infatti, per espressa previsione legislativa, *"può essere effettuata dagli Enti Locali anche in deroga agli altri principi contenuti nell'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 286/99"* (ex art. 147, Dlgs. n. 267/00).

Per quanto riguarda in particolare il sistema di valutazione del personale, il citato Dlgs. n. 286/99 ha stabilito che le P.A., sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, devono valutare, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai Ccnl., le prestazioni dei propri dirigenti nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate (competenze organizzative).

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti deve tener conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico.

L'attività stessa consiste nell'analisi preventiva e successiva, rispettivamente, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.



ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI

Gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico devono riferire in via riservata agli organi di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate.

I componenti del Nucleo di valutazione, infatti, di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

I componenti del Nucleo di valutazione in ordine ai fatti rilevati, però, non hanno l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 20/94, obbligo che, al contrario, si configura per i titolari delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile, che hanno una collocazione a "cavallo" tra il sistema di controllo interno e le procedure dei controlli esterni.

Proprio per questo particolare inquadramento del Nucleo di valutazione quale organo di supporto agli organi politici dell'Ente, parte della dottrina ha sostenuto che sussisterebbe un'incompatibilità soggettiva tra i componenti di tale organismo e gli addetti alle verifiche di regolarità amministrativa e contabile.

E' necessario evidenziare che una tale eventuale incompatibilità per quanto riguarda gli Enti Locali deve essere valutata esclusivamente in linea di principio, in quanto tali Enti, come già in precedenza accennato, nell'attuare i sistemi di controllo interni previsti dall'art. 147 del Tuel e dal Dlgs. n. 286/99, hanno l'unico vincolo del rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile.

Il Dlgs. n. 286/99, infatti, aveva previsto, all'art. 1, comma 3, che gli Enti Locali potessero adeguare i propri regolamenti a quanto previsto nel Decreto stesso.

Questa possibilità è divenuta un obbligo con l'entrata in vigore del citato art. 147, del Tuel, il quale appunto prevede l'istituzione dei controlli interni con un meccanismo sostanzialmente analogo a quello previsto per tutta la P.A. dal citato Dlgs. n. 286/99.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che, rispetto all'impostazione generale, la metodologia che può essere seguita dagli Enti Locali appare più elastica, in linea con le necessità organizzative che derivano dalla diversa dimensione degli Enti rispetto alle altre P.A.

Infatti, è lo stesso art. 147, del Tuel che in tal senso solleva gli Enti dall'applicazione dei principi previsti dall'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 286/99, anche se per gli stessi Enti la materia dei controlli interni non potrà che essere impostata complessivamente sulla falsa riga di quanto disciplinato lo stesso Decreto n. 286/99.

E' opportuno, inoltre, ricordare che parte della dottrina ritiene comunque sussistente l'incompatibilità tra i componenti del Nucleo di valutazione e i Revisori contabili dello stesso Ente, in quanto la nomina quale membro dell'organismo di controllo interno non potrebbe che qualificarsi come incarico e pertanto rientrante nella fattispecie disciplinata dall'art. 236, del Tuel, il quale, al comma 3, stabilisce espressamente che *"i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente"*.

A tal proposito, è opportuno ricordare quanto precisato dalla Commissione Enti Locali del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti la quale, rispondendo ad un quesito in merito a tale materia, ha chiarito che *"le funzioni svolte dai nuclei di valutazione sono in parte comuni a quelle svolte dall'organo di revisione, inoltre la posizione di autonomia fa pensare senza dubbio ad un rapporto di consulenza"*.

Per la Commissione, infatti, i servizi di controllo o nuclei di valutazione hanno il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, operando in posizione di autonomia e rispondendo esclusivamente agli organi di direzione politica.

Per tali motivi la Commissione Enti Locali *"ritiene sussistente l'incompatibilità di cui all'art. 236, comma 3, del Tuel, e, in quanto tale, i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere un tale incarico"*.



ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI

A tal proposito, non sembra possa rilevare il fatto che l'eventuale nomina del Revisore quale membro del Nucleo di valutazione sia gratuita, senza l'erogazione di alcun compenso, in quanto la norma vieta espressamente la possibilità per il Revisore di assumere "incarichi", senza far alcun riferimento ad un eventuale compenso.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, in merito al caso in specie, relativo alla possibilità di nominare un Revisore contabile membro del Nucleo di valutazione presso lo stesso Ente, si ritiene che la nomina di questo quale componente dell'organismo di valutazione del personale in linea generale non possa che essere qualificato come incarico (indipendentemente dal fatto che sia retribuito o meno) e, quindi, come tale risulti incompatibile ai sensi del comma 3, dell'art. 236, del Tuel.

Gli Enti Locali, infatti, possono organizzare liberamente il sistema dei controlli interni con l'unico limite del rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, quindi, anche delle norme del Tuel che regolano il ruolo, l'attività ed i compiti dei Revisori contabili.

In particolare, le norme che regolano le attività del Collegio dei Revisori sono qualificate dall'art. 152, comma 4 del Tuel, come principi inderogabili (tra queste anche l'art. 236), mentre altre possono essere derogate dai regolamenti degli Enti (artt. 235, commi 2 e 3, 237 e 238).

A tal proposito, è opportuno evidenziare che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, agli Enti Locali è stata riconosciuta ampia autonomia statutaria e regolamentare.

Tali Enti, quindi, possono autodisciplinarsi e introdurre nei propri statuti e regolamenti norme derogatorie, potendo prevedere, ad esempio, a favore del Collegio dei Revisori eventualmente anche ulteriori compiti, oltre a quelli "istituzionali" inderogabili.

Nel caso in cui un Ente volesse attribuire al Revisore unico (nei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti) o ad un membro del Collegio di Revisione (ad esempio, al Presidente) anche il compito di componente del Nucleo di valutazione, l'Ente dovrebbe introdurre tale previsione nel Regolamento di contabilità e, quindi, la nomina del Revisore in tal caso non potrebbe essere qualificata come nuovo ed ulteriore incarico.

Una tale previsione regolamentare, quindi, permetterebbe all'Ente di nominare un Revisore come membro del nucleo di valutazione senza incorrere nell'incompatibilità prevista dal comma 3, dell'art. 236, del Tuel.

INRC



Verbale n.14/2012

Annone Veneto, 19.11.2012

Verbale di parere su modifica del regolamento contabile

Il Revisore dei conti del Comune di Annone Veneto

Vista la proposta di modifica del vigente Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n.40 del 24.09.2002;

Tenuto conto che il D.L. n.174/2012 ha modificato il vigente art. 239 del T.U.E.L. prevedendo, al punto 7, in capo al Revisore Contabile dell'Ente il parere obbligatorio in materia di proposte di regolamento di contabilità;

Rilevato che

La variazione in esame è conforme al parere emanato dall'Istituto Nazionale dei Revisori contabili (febbraio 2006)

Esprime

parere favorevole alla variazione del Regolamento di Contabilità come meglio dettagliato nella proposta di delibera.

Il revisore contabile
